



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 35 del 08/04/2024

OGGETTO: INCENDIO SVILUPPATOSI IN COMUNE DI ARDEA - VIA MONTAGNANO ALTEZZA CIVICO 16 - PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che in data odierna, nelle prime ore del mattino, per cause ancora da accertare, un violento incendio è divampato nel limitrofo Comune di Ardea, in Via Montagnano, all'altezza del civico n.16;

Dato atto che a seguito di tale incendio una spessa coltre di fumo si è alzata in atmosfera interessando i territori di tutti i comuni limitrofi, e tra questi anche il territorio del comune di Ariccia;

Atteso che sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del sito, i Carabinieri del NOE e del Comando di Anzio, Il Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea oltre a tecnici di ARPA Lazio e della ASL RM6;

Vista e richiamata la nota datata 8 aprile 2024 prot. n.23554, registrata al protocollo di questo Ente al n.14485, con la quale la ASL Roma 6 – Direzione dipartimento di prevenzione – ha fornito alcune indicazioni preliminari, a tutela della salute della popolazione, da adottare in special modo laddove sia visibile il fumo ovvero l'odore dovesse persistere intenso, riservandosi l'adozione di ulteriori misure di precauzione agli esiti degli accertamenti in corso da parte delle Autorità preposte;

Ritenuto pertanto, in via precauzionale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la salute pubblica, di confermare le indicazioni fornite alla Direzione dipartimento di prevenzione;

Ravvisata, comunque, la necessità di dover garantire una diffusa informazione, al fine di contenere, per quanto possibile, i disagi per tutta la popolazione interessata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

per i motivi illustrati nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, e nelle more del ricevimento degli esiti degli accertamenti e delle indagini in corso da parte delle Autorità preposte, nelle zone del territorio comunale ove sia visibile fumo derivante da combustione ovvero l'odore dovesse persistere intenso, a tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni, a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria ovvero locale.

Dette prescrizioni hanno validità fino al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio di cui in premessa da parte dei Vigili del Fuoco, nonché all'acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte delle autorità preposte, in base ai risultati analitici sulla qualità dell'aria.

RACCOMANDA

Ai cittadini residenti nelle zone circostanti l'origine dell'incendio di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente e comunque ne sia data ampia tempestiva diffusione.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini.

DEMANDA

al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Roma, alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Gianluca Staccoli / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente